

Numero  
2374

cl

0

Bellinzona  
11 maggio 2022

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  
DATEC  
Palazzo federale  
3003 Berna

info@are.admin.ch

### Modifiche della legge del 30 settembre 2016 sull'energia: procedura di consultazione

Gentili signore, egregi signori,

con lettera del 2 febbraio 2021 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione sulla proposta di modifica della legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016.

Con la presente vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni in merito.

### Considerazioni generali

L'intendimento generale di sostenere e promuovere lo sviluppo della produzione di elettricità rinnovabile tramite, da un lato, procedure pianificatorie e di autorizzazione più snelle e celeri per le centrali idroelettriche e per i parchi eolici e dall'altro tramite la possibilità di deduzioni fiscali per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici, in coerenza con la Strategia energetica 2050, è sicuramente sostenibile e corrisponde anche, in buona parte, agli obiettivi della politica energetico-climatica cantonale, contenuti nei documenti di riferimento quali il Piano energetico cantonale (PEC)<sup>1</sup>, il Piano Direttore<sup>2</sup> e il Programma di legislatura 2019-2023<sup>3</sup>. Tuttavia le proposte formulate dal Consiglio Federale nel progetto in consultazione non appaiono sufficientemente adatte a questo scopo, come avremo modo di illustrare in seguito.

<sup>1</sup> [www.ti.ch/pec](http://www.ti.ch/pec)

<sup>2</sup> <https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/piano-direttore/>

<sup>3</sup> <https://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ld/programma-di-legislatura/>

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi della politica energetico-climatica, nel PEC, approvato dal Gran Consiglio a fine 2014, sono inserite, coordinate e ponderate le necessità e le esigenze legate all'approvvigionamento di energia, al libero mercato e allo sviluppo economico e sociale, nonché gli interessi e gli obiettivi, altrettanto importanti, di politica ambientale e climatica. La politica energetica assume, infatti, un ruolo di fondamentale importanza, determinante per il raggiungimento di altri obiettivi settoriali, in particolare in relazione all'ambiente. I vettori energetici primari trasformati dall'uomo per le proprie necessità, con l'eccezione della risorsa acqua, del sole e del vento per la produzione di energia elettrica, sono per la maggior parte non rinnovabili e di origine fossile. Il PEC sottolinea come il Cantone, per il tramite dell'Azienda elettrica cantonale (AET), deve assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione e valorizzazione delle proprie risorse naturali, al fine di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare indigene, a copertura del fabbisogno. Nei propri indirizzi operativi, il documento evidenzia la necessità di pianificare l'ammodernamento degli impianti idroelettrici di proprietà diretta o indiretta dell'AET e di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale alla scadenza delle concessioni, cosa che permetterà di gestire in proprio le risorse e garantire una maggiore copertura del fabbisogno.

Il Piano Direttore, con la specifica scheda V3 Energia, stabilisce la necessità di favorire il ruolo del Ticino quale regione produttrice di energia elettrica pregiata e centro di competenza. Nello specifico l'obiettivo è quello di incrementare la produzione di elettricità attraverso fonti di energia rinnovabile (acqua, solare, eolico) e di valorizzare la risorsa acqua ottimizzando, e per quanto possibile incrementando, la produzione di energia idroelettrica. Per quanto concerne le misure da adottare per incrementare la produzione di energia idroelettrica, nella scheda V3 Energia viene chiaramente indicato al punto 3.1 "l'utilizzo del diritto di riversione, per affidare all'AET la gestione degli impianti idroelettrici".

Nel Programma di legislatura 2019-2023 è contenuto l'obiettivo 16 che stabilisce la necessità di valorizzare il settore idroelettrico ticinese in particolare tramite la creazione di condizioni quadro a sostegno dell'idroelettrico per ottimizzare le produzioni esistenti, garantendo un sostegno agli investimenti a lungo termine nelle centrali idroelettriche sia nell'ammodernamento sia nell'ampliamento (vedi innalzamento dighe). Questo anche nell'ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall'estero, valorizzando anche la produzione cantonale e mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche.

La proposta di modifica della LEn, per il Ticino avrebbe effetti concreti limitati. Da una parte perché, viste le condizioni dei venti, appare improbabile la creazione di nuovi parchi eolici d'importanza nazionale sul nostro territorio (quello sul San Gottardo già soddisfa in buona parte le esigenze della Concezione eolica federale). Dall'altra perché attualmente l'unico progetto idroelettrico riconosciuto importante a livello nazionale che ci concerne, segnalato nell'ambito della Tavola rotonda sull'energia idroelettrica, è l'innalzamento della diga del Sambuco (con una previsione di produzione annua supplementare di 46 GWh). Per quest'ultimo è in corso di allestimento l'adattamento alla scheda V3 del Piano direttore (prevista la consultazione ancora nel 2022).

Inoltre il nostro Cantone conosce già lo strumento della procedura concentrata a livello cantonale della pianificazione delle utilizzazioni e autorizzazione edilizia (Piano cantonale con autorizzazione a costruire, artt. 55a e 55b della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, e Legge sul coordinamento delle procedure), aspetto sul quale si dirà di più di seguito (osservazioni all'art. 14a LEne).

Da rilevare un aspetto procedurale della proposta di modifica della LEne che diverge da quello in vigore nel nostro Cantone. Riguarda l'impossibilità di fare ricorso diretto contro le ubicazioni di dato acquisito degli impianti idroelettrici e degli impianti eolici più importanti definiti nel Piano direttore ai sensi dell'art. 10a LEne. Per i dati acquisiti del Piano direttore infatti l'art. 13 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011 prevede la possibilità di ricorrere al Gran Consiglio (vedi osservazioni all'art. 10a LEne).

### **Necessità di chiarimento sulle diverse indicazioni della Confederazione**

Nel 2018 è stata modificata la LEne, chiedendo ai Cantoni di segnalare nel Piano direttore i territori e le tratte dei corsi d'acqua adatti per lo sfruttamento dell'eolico e dell'idroelettrico.

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la modifica della OEne che indica quali impianti eolici ed idroelettrici sono d'interesse nazionale e esplicita che quelli privi di ripercussioni considerevoli sul territorio non necessitano di una base nel PD anche se sono considerati di interesse nazionale.

Attualmente l'ARE e l'UFE hanno messo in consultazione un opuscolo informativo che spiega cosa si aspettano dai Cantoni in merito alla trattazione del tema dell'eolico nel Piano direttore.

A ciò si aggiunge la modifica della LEne in oggetto.

Questa molteplicità d'indicazioni ed esigenze d'ordine tecnico e procedurale da parte della Confederazione determina una situazione d'insicurezza in merito ai passi da intraprendere a livello di Piano direttore e a livello di pianificazione delle utilizzazioni e, invece di alleggerire, appesantisce le procedure per l'onere di dover presentare sempre più informazioni agli uffici federali, in particolare all'ARE e all'UFAM. A ciò si aggiungono i tempi molto lunghi d'esame dei documenti cantonali da parte di entrambi gli uffici federali citati e in particolare dell'approvazione degli adattamenti dei Piani direttori da parte dell'ARE.

#### Richiesta:

*Visto quanto sopra, chiediamo che il DATEC produca un documento unico che illustri tutti i disposti legislativi e le esigenze in merito alla documentazione da presentare per la trattazione dell'eolico, dell'idroelettrico e del fotovoltaico da parte dei Cantoni e dei loro strumenti pianificatori (Piani direttori e pianificazione delle utilizzazioni). I contenuti e le tempistiche da rispettare per l'allestimento della documentazione da parte dei Cantoni e l'esame da parte dei servizi federali dovrebbero esser oggetto di accordi come ipotizzato sopra.*

## Contestazione dei titolari di impianti

Secondo il rapporto esplicativo, i titolari d'impianti, le cui domande non sono trattate in tempo utile o sono inseriti nel Piano direttore, possono contestare tali lacune presso gli uffici federali. Sorgono alcuni dubbi sull'impostazione di questa procedura. Se ne comprende l'obiettivo, ma la modalità va regolata in maniera istituzionalmente più chiara.

### Proposta:

*Non dovrebbero essere i titolari degli impianti a contestare le modalità d'azione dei Governi cantonali responsabili delle procedure di Piano direttore. Tali modalità d'azione e in particolare le tempistiche dovrebbero piuttosto essere oggetto di accordi fra Confederazione e Cantoni.*

## Aspetti redazionali

La versione italiana del Rapporto esplicativo (e in parte anche della LEne) ha spesso dato adito a incomprensioni che solo la lettura della versione tedesca ha permesso di chiarire.

### Richiesta:

*Pena l'errata comprensione dei disposti legislativi, chiediamo una più accurata traduzione in italiano della Legge e del Rapporto esplicativo.*

## Osservazioni sui singoli articoli modificati

### Art. 9a LEne. Concezione per le energie rinnovabili

A nostro modo di vedere la Concezione per le energie rinnovabili dà adito a dubbi, si apparenta a un piano settoriale e non contribuisce ad accelerare le procedure. Il rischio è alto che possa essere messa in discussione attraverso una richiesta di controllo pregiudiziale accessorio nell'ambito dei ricorsi all'approvazione dei piani a livello cantonale, annullando tutti gli sforzi per arrivare rapidamente alla progettazione definitiva di tali impianti.

Questa proposta riprende una modalità pianificatoria (*piano del potenziale di sviluppo*) respinta dalla maggior parte dei Cantoni nel 2013, fra cui il Ticino, nell'ambito della consultazione sulla strategia energetica 2050 e a seguito della quale, dopo lunghi dibattiti parlamentari, era stata adottata una soluzione di compromesso con la nuova LEne entrate in vigore nel 2018. La concezione per le energie rinnovabili rappresenta un'ingerenza nelle competenze pianificatorie e decisionali dei Cantoni e dei Comuni. Da notare che la posizione contraria in particolare sull'ingerenza nella sovranità cantonale era stata ribadita dal CdS tramite la deputazione ticinese alle Camere nel 2015 nell'ambito delle discussioni sul Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

Proposta:

*Rinunciare a una Concezione federale per le energie rinnovabili e verificare la possibilità di percorrere altre strade, come ad esempio costituire una Tavola rotonda Confederazione-Cantoni-Comuni per l'individuazione concertata degli impianti eolici importanti, come fatto per gli impianti idroelettrici, e definire degli accordi fra i tre livelli istituzionali per la loro pianificazione, progettazione e realizzazione, tenuto conto sia del loro inserimento nel Piano direttore, sia della procedura cantonale concentrata di approvazione dei piani (artt. 55a, 55b LST).*

Art. 10a LEn. Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LPT la procedura di Piano direttore è stabilita dai Cantoni ed è prevista la possibilità di ricorso. La proposta in consultazione esclude la possibilità di fare ricorso diretto contro gli impianti della Concezione federale per le energie rinnovabili che entrano in Dato acquisito nel Piano direttore.

Come già anticipato, secondo la LST i Comuni possono interporre ricorso contro le misure di Dato acquisito e il Gran Consiglio (GC) è chiamato a evaderli. La modifica della LEn sottrarrebbe questa competenza al Parlamento (per lo meno limitatamente agli impianti idroelettrici ed eolici più importanti secondo la Concezione). In tale modo la LEn si sostituirebbe automaticamente alla Legge cantonale. Essendo il Canton Ticino un unicum in Svizzera (vedi le osservazioni all'art. 14a LEn) riteniamo sia necessario chiarire esplicitamente la portata della LEn rispetto alla legge cantonale.

Richiesta:

*Si chiede al DATEC se l'art. 10a LEn costituisce una lex specialis rispetto all'art. 10 cpv. 1 LPT.*

Art. 14a LEn. Procedura cantonale di approvazione dei piani

Il cpv. 1 chiede ai Cantoni di prevedere, per gli impianti idroelettrici e gli impianti eolici più importanti secondo l'articolo 10a capoverso 1 LEn, una procedura di approvazione dei piani concentrata.

La LST prevede già la possibilità di approvare, da parte del Cantone, la pianificazione e il rilascio dell'autorizzazione a costruire tramite il Piano cantonale con autorizzazione a costruire ai sensi degli artt. 55a e 55b LST, entrati in vigore il 01.01.2022. Inoltre la legge sul coordinamento delle procedure prevede di coordinare eventuali altre autorizzazioni da rilasciare.

Il Cantone Ticino ha pertanto già gli strumenti per una procedura di approvazione dei piani concentrata che permette di accorpare concessione-pianificazione delle utilizzazioni con la licenza di costruzione. A monte, se necessario, va preventivamente espletata la procedura di pianificazione superiore (PD).

Nel nostro Cantone, tuttavia per i grandi e complessi progetti idroelettrici la procedura in unica fase (concessione-pianificazione e licenza di costruzione) non è mai stata applicata e si dubita che essa porterà vantaggi in termini di tempo. La necessità di coordinare tutte le parti interessate in un'unica fase della procedura sarebbe inizialmente molto complessa e dispendiosa. Se l'intero progetto deve essere trattato e approvato in una procedura a fase unica, questo comporta alti rischi di pianificazione del progetto per il promotore, poiché vedrà solo alla fine della procedura se il suo progetto sarà economicamente sostenibile o meno.

Art. 18a cpv. 1. Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT).

L'articolo prevede che - nelle zone edificabili e nelle zone agricole, a condizione di essere sufficientemente adattati - anche gli impianti solari sulle facciate, in aggiunta a quelli sui tetti, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 22 cpv. 1 LPT.

La procedura di autorizzazione edilizia è tuttavia necessaria per impianti solari sui monumenti culturali o naturali di importanza cantonale o nazionale (art. 32b dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio, OPT), in zone dichiarate meritevoli di protezione (nuclei, fuori dalla zona edificabile, ecc.) oppure se non è possibile rispettare un punto dell'art. 32a OPT (inclinazione, ecc.).

Tale proposta non è ritenuta senza conseguenze per il paesaggio costruito. Le facciate non possono infatti essere considerate come i tetti in termine d'impatto visivo, come esplicitato di seguito.

*Criteri di corretto adattamento degli impianti solari nel caso delle facciate:*

A nostro parere, visto il maggior impatto visivo, la posa in facciata andrebbe di principio esclusa nelle zone e negli insediamenti che meritano particolare attenzione (ad esempio gli ISOS nazionali, i nuclei, le rive dei laghi, ecc.). Eccezioni possono essere ammesse a seguito di attenta valutazione relativamente all'inserimento paesaggistico e architettonico.

Per le altre zone è necessaria l'elaborazione di criteri di qualità sufficientemente chiari.

Per poter essere soggetti a semplice annuncio, gli impianti dovrebbero infatti risultare ben inseriti e omologabili ai rivestimenti dei fronti, riprendendone il colore e la finitura, o formare con il tinteggio o con gli elementi formali dell'edificio (sistemi di oscuramento, balconi, sporti, verande, ecc.) una scelta coerente e armoniosa con l'architettura della costruzione e con gli elementi che la compongono.

L'impianto solare in facciata non deve quindi essere percepibile come un impianto tecnico aggiunto o posticcio, ma deve far parte del concetto architettonico e cromatico dell'edificio, obiettivo più semplice da raggiungere nel caso di edifici artigianali o industriali rispetto a strutture residenziali. Sulle grandi superfici industriali l'impianto può infatti diventare parte integrante della facciata o essere facilmente inserito e valutato, mentre per edifici strutturati da aperture, balconi ecc. la valutazione o la posa è più ardua. Pure la valutazione dei casi e l'applicazione dei criteri da parte degli Uffici tecnici comunali (poiché l'annuncio viene gestito direttamente dal tecnico impiantista) non sono di facile attuazione.

RG n. 2374 del 11 maggio 2022

Richieste

*Per le zone industriali ed artigianali la proposta federale è sostenuta, ma vanno fissati criteri chiari per una buona integrazione architettonica sull'esempio dei criteri enunciati per i tetti dall'art. 32a OPT.*

*Per le zone residenziali e per edifici ubicati in contesti agricoli e fuori dalle zone edificabili chiediamo che l'obbligo di una procedura edilizia sia mantenuto.*

**Eventuale obbligo per l'impiego dell'energia solare sulle nuove costruzioni idonee**

Benché non sia stato inserito nella proposta di modifica di legge, nel quadro della presente consultazione il Consiglio federale si è detto interessato a sapere se l'introduzione di un obbligo di impiego dell'energia solare sui tetti idonei delle nuove costruzioni, chiesto dalla mozione 19.4243 «Rafforzare il fotovoltaico» accolta a larga maggioranza dal Consiglio nazionale, verrebbe accolto favorevolmente.

A tale proposito, si segnala che il 5 maggio 2021 il Gran Consiglio del Canton Ticino ha approvato una modifica della Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 che prevede l'introduzione dell'obbligo da parte dei nuovi edifici di produrre in modo autonomo una parte dell'energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di energie rinnovabili.

L'obiettivo principale della modifica della Len è quello di aggiornare i principi relativi ai provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia all'attuale stato dell'arte, descritto nel Modello delle prescrizioni energetiche MoPEC 2014 (ultima versione aggiornata nel 2018). Per quanto concerne le disposizioni per la copertura del fabbisogno di energia, dal punto di vista tecnico si ritiene oggi sensato stabilire un'esigenza in tal senso per gli edifici nuovi. Per la produzione di elettricità ci si attende come regola generale l'installazione di impianti fotovoltaici. Va notato che nel corso degli ultimi anni gli impianti fotovoltaici sono stati oggetto di un importante sviluppo sul nostro territorio, complici il forte calo dei prezzi e gli incentivi che li rendono economicamente sostenibili con buoni tempi di rientro nell'investimento.

L'entrata in vigore della modifica di legge e dell'aggiornamento del rispettivo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn), che prevede l'attuazione di questo principio, avverrà presumibilmente a fine 2022.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Claudio Zali

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Ufficio del Piano direttore (dt-upd@ti.ch)
- Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)
- Ufficio giuridico (dt-ug@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazionierne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet